



ENERGIE
ZUKUNFT
SCHWEIZ

Contratto

sulla partecipazione al programma di incentivazione per <premio clima> Svizzera

tra

Energie Zukunft Schweiz SA

CHE-378.895.075

Viaduktstrasse 8

CH-4051 Basilea

(EZS)

e

<Società>

<IDI>

<Cognome> <Nome>

<Via_n°>

<NPA> <località>

(partecipante al programma)

Creatu il <data>

Preambolo

La Svizzera si è posta l'obiettivo di ridurre, entro il 2030, le emissioni di gas serra di almeno il 50 per cento rispetto ai livelli registrati nel 1990. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici della Svizzera, EZS ha lanciato un programma di incentivazione per <riscaldamenti a legna/pompe di calore>. Il programma di incentivazione è finanziato dalla “Fondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO₂ KliK” di Zurigo, che ha l'obiettivo di adempiere gli obblighi di compensazione per i carburanti fossili ai sensi della Legge sul CO₂.

Il/La partecipante al programma ha messo in funzione <un nuovo riscaldamento a legna/ una nuova pompa di calore> che sostituisce (in parte) forniture di calore da riscaldamenti a olio e gas. EZS ha verificato l'ammissibilità <di riscaldamento a legna/della pompa di calore> e ha rilasciato al/alla partecipante al a programma un'approvazione dell'incentivazione, sulla cui base è stata ordinata e messa in funzione <il riscaldamento a legna/la pompa di calore>.

EZS e il/la partecipante al programma stipulano il presente contratto, che riguarda l'incentivazione del progetto da parte di EZS e l'assegnazione a EZS degli attestati o delle conferme di riduzione delle emissioni rilasciati per il progetto dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Il finanziamento concordato nel presente contratto è fornito indirettamente dalla Fondazione KliK.

Su questa base, le parti concordano quanto segue:

1. Oggetto del contratto

- 1.1. Il contratto ha come oggetto la messa in funzione del progetto a cura del/della partecipante al programma nonché l'assegnazione esclusiva e indenne da vincoli a EZS, da parte del/della partecipante al programma, di tutti gli attestati o di tutte le conferme di riduzioni di emissioni ottenuti con il progetto dietro assegnazione di un'incentivazione. Gli attestati sono conferme relative alle riduzioni di emissioni comprovate (in tonnellate di CO₂ equivalente, CO₂e), rilasciate in forma elettronica dall'UFAM nel Registro dello scambio di quote di emissioni ai sensi dell'ordinanza sul CO₂. Le conferme di riduzioni di emissioni sono riduzioni di emissioni per le quali vengono rilasciate conferme o certificati secondo uno standard selezionato da EZS.
- 1.2. Il contratto sostituisce l'approvazione dell'incentivazione rilasciata per il progetto, che quindi decade.
- 1.3. Le «Condizioni generali di contratto» (CGC) contenute in allegato sono parte integrante del presente contratto. In caso di incongruenze con le CGC, il presente contratto ha la precedenza.

2. Progetto

- 2.1 Per progetto si intende <il riscaldamento a legna o/e la pompa di calore> messa in funzione dal/dalla partecipante al programma nella seguente ubicazione: <Via_n°_riscaldamento>, <NPA_riscaldamento> <locaità_riscaldamento>.
 <Il riscaldamento a legna/La pompa di calore> fornisce esclusivamente calore di comfort, che in precedenza veniva generato, almeno in parte, con combustibili fossili. Nell'ambito del programma di incentivazione <il riscaldamento a legna/la pompa di calore> Svizzera, il progetto è identificabile nel modo seguente:

N. ID del progetto: <n° della domanda>
 Nome del progetto: <nome del progetto>

3. Obblighi del/della partecipante al programma

- 3.1 Il/La partecipante al programma gestisce il progetto per la durata del contratto.
- 3.2 Su richiesta di EZS, il/la partecipante al programma dovrà fornire prove del consumo <di legno/di energia> dopo la realizzazione del progetto.
- 3.3 Il/La partecipante al programma <non riceve / riceve import CHF> altri sussidi finanziari o contributi per il progetto. Eventuali dichiarazioni mendaci intenzionali su sussidi finanziari o contributi saranno perseguiti penalmente.
- 3.4 Il/La partecipante al programma si impegna al meglio per ottenere dal progetto <numero> attestati entro la fine del 2030, che saranno emessi direttamente sul conto di EZS nel registro dello scambio di quote di emissioni.
- 3.5 Il/La partecipante al programma assegna irrevocabilmente a EZS, in via esclusiva e indenne da vincoli, tutti gli attestati e le conferme di riduzioni di emissioni ottenuti attraverso il progetto nel corso della durata del contratto.
- 3.6 In caso di mancata o insufficiente emissione di attestati a causa di una violazione dei capoversi 3.1-3.3, il/la partecipante al programma sarà ritenuto/a responsabile nei confronti di EZS per il danno subito. Il danno è proporzionale alla quota di attestati mancanti (si vedano le CGC per il calcolo dettagliato).
- 3.7 Il/La partecipante al programma si impegna a non richiedere alcuna remunerazione del plusvalore ecologico quando acquista un output (quantità di energia o servizio) prodotto dal progetto.

4. Incentivazione e modalità di pagamento

- 4.1 1.L'incentivazione per il progetto è pari a <importo> CHF, più IVA (se applicabile). Costituisce l'unico corrispettivo pagato da EZS per l'assegnazione esclusiva, irrevocabile e indenne da vincoli a EZS di tutti gli attestati e conferme di riduzioni di emissioni ottenuti attraverso il progetto nel corso della durata del contratto.
- 4.2 <Modalità di pagamento>
Il pagamento viene effettuato a condizione che EZS abbia ricevuto il corrispondente importo dell'incentivazione dalla Fondazione KliK.
- 4.3 L'importo dovuto deve essere trasferito sul seguente conto del/della partecipante al programma:
IBAN: <IBAN>
Soggetto a IVA: <sì/no >
N. IVA: <IDI_Nr> IVA
- 4.4 Qualsiasi modifica del conto bancario e/o dello stato dell'IVA deve essere comunicata spontaneamente dal/dalla partecipante al programma a EZS tempestivamente.

Luogo e data:

.....

.....

Energie Zukunft Schweiz AG

Partecipante

Firma EZS

Firma Partecipante

Condizioni generali di contratto (CGC)

1. Entrata in vigore e durata del contratto, diritto di recesso

- 1.1. Il contratto entra in vigore dopo la sottoscrizione da parte di entrambe le parti, la cui copia firmata dovrà essere restituita all'EZS entro e non oltre il <data_limite_contratto>. In conformità con i capoversi seguenti, il contratto dura 15 anni dalla data di messa in funzione <MiM_data> del progetto.
- 1.2. Dopo il versamento dell'intera incentivazione, EZS ha il diritto in qualsiasi momento e con effetto immediato di recedere dal contratto mediante dichiarazione scritta. In questo caso nessuna delle parti avrà diritto ad avanzare pretese nei confronti dell'altra parte, indipendentemente dal motivo giuridico.
- 1.3. EZS ha inoltre il diritto di recedere dal contratto mediante dichiarazione scritta con effetto immediato in ognuno dei seguenti casi:
 - a) il/la partecipante al programma è manifestamente insolvente oppure viola un impegno contrattuale sostanziale e non adempie il suo obbligo neanche entro un termine ragionevole fissato per consentirne l'adempimento successivo;
 - b) il/la partecipante al programma fornisce informazioni non veritiero a EZS;
 - c) la gestione del programma di incentivazione viene interrotta per più di 90 giorni per ragioni non imputabili a nessuna delle parti;
 - d) l'UFAM annulla o modifica la disposizione sul programma di incentivazione in modo tale da rendere impossibile l'emissione di attestati per il progetto;
 - e) la Fondazione KliK viola un obbligo contrattuale sostanziale nei confronti di EZS e/o interrompe o riduce il finanziamento.
- 1.4. Se EZS recede dal contratto per una delle ragioni indicate al capoverso 5.3. (a) o (b), il/la partecipante al programma dovrà risarcire a EZS il danno subito.

2. Danni e rimborso dell'incentivazione

2.1 Il danno viene calcolato nel modo seguente:

*Incentivazione come da capoverso 4.1 - ((Förderung gemäss Ziffer 4.1)/(Anzahl erwartete Bescheinigungen gemäss Ziffer 3.4) * attestati già emessi per il progetto)*

- 2.2 Se l'incentivazione non è ancora stata versata interamente al/alla partecipante al programma, il danno sarà compensato con i pagamenti non ancora saldati. Se il danno supera i pagamenti non ancora saldati, il/la partecipante al programma rimborserà a EZS la differenza.
- 2.3 L'importo dovuto deve essere pagato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte di EZS.

3. Comunicazione e protezione dei dati

- 3.1 EZS e le entità giuridiche correlate a EZS (ad esempio società affiliate) (di seguito, collettivamente, «il Gruppo ESZ») trattano eventuali dati ottenuti nell’ambito dell’approvazione dell’incentivazione e del contratto. Ai fini della verifica dell’ammissibilità e dell’ottenimento degli attestati, il Gruppo EZS può trasmettere questi dati alle organizzazioni e alle autorità interessate, come l’Associazione professionale svizzera delle pompe di calore, Energia legno Svizzera, QM Impianti termici a legna, i comuni, i cantoni e la Confederazione. Inoltre, EZS e le sue affiliate utilizzano il nome e l’indirizzo del progetto e del/della partecipante al programma, nonché i dati tecnici e operativi dell’impianto di riscaldamento, per lo sviluppo e l’ottimizzazione di nuovi prodotti e servizi, per la preparazione di offerte e per l’assistenza ai clienti.
- 3.2 Fatto salvo quanto al capoverso 3.4, il Gruppo EZS può trasmettere in forma anonimizzata tutti i dati ottenuti per finalità con valenza non personale, in particolare per finalità di ricerca, pianificazione e statistica, e pubblicarli in forma anonimizzata. Il Gruppo EZS può pubblicare gli attestati rilasciati e pianificati in forma anonimizzata.
- 3.3 Il/La partecipante al programma esprime il proprio consenso al Gruppo EZS, affinché possa pubblicare il nome e l’indirizzo del progetto e del/della partecipante al programma, l’importo dell’incentivazione, gli attestati rilasciati, gli attestati previsti entro il 2030 e una breve descrizione con finalità di comunicazione, fatto salvo quanto previsto dal capoverso 3.4. Il/La partecipante al programma può revocare il proprio consenso in qualsiasi momento con effetto per il futuro.
- 3.4 Nelle comunicazioni con l’esterno, il Gruppo EZS si impegna a preservare i segreti commerciali del/della partecipante al programma.
- 3.5 Il/La partecipante al programma accetta che il Gruppo EZS possa conservare tutti i dati ottenuti nell’ambito dell’approvazione dell’incentivazione e del contratto per un periodo di dieci anni dopo la cessazione del contratto, e che possa elaborarli in conformità con i capoversi 3.1-3.3. Il/La partecipante al programma può revocare questo consenso in qualsiasi momento con effetto per il futuro.
- 3.6 Il/La partecipante al programma ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento informazioni sui propri dati personali conservati dal Gruppo EZS. Se i dati sono errati o non più aggiornati, ha il diritto di chiederne la rettifica.

4. Disposizioni generali

4.1 Gestione conforme alla legge e assicurazioni

Il/La partecipante al programma deve rispettare tutte le disposizioni e prescrizioni di legge pertinenti. Se necessario, il/la partecipante al programma si occupa dell’ottenimento e del mantenimento delle autorizzazioni e della stipula delle opportune assicurazioni di cose e sul patrimonio in modo da poter coprire i rischi associati alla gestione di questo tipo di progetto. Su richiesta, il/la partecipante al programma fornisce a EZS le copie dei contratti assicurativi in essere.

4.2 Diritti di verifica di EZS

EZS ha il diritto di verificare la gestione del progetto. A tal scolo il/la partecipante al programma consente a EZS o a un soggetto appositamente incaricato da EZS di accedere ai locali, agli impianti e ai documenti che possono influire sull'esecuzione del presente contratto. Lo stesso principio si applica alle persone impiegate dal/dalla partecipante al programma per svolgere funzioni che possono influire sull'esecuzione del presente contratto.

4.3 Cessione a terzi

- 4.3.1 Se il/la partecipante al programma intende cedere a un soggetto terzo la gestione del progetto e/o il progetto stesso, del tutto o in parte, oppure intende incaricare un soggetto terzo della gestione del progetto, del tutto o in parte, EZS deve essere informata per iscritto almeno 90 giorni prima indicando tutti i dettagli. EZS consente alla cessione se (i) il soggetto terzo è idoneo a svolgere le funzioni assegnate, se (ii) il/la partecipante al programma continua a rispondere per l'adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente contratto e se (iii) anche il soggetto terzo si impegna a rispettare il presente contratto.
- 4.3.2 EZS avrà il diritto di cedere il presente contratto a una affiliata, previa comunicazione al/alla partecipante al programma.

4.4 Non assunzione dei costi

EZS non si assume eventuali costi che il/la partecipante al programma sostiene in relazione al progetto e alla gestione del progetto. In particolare, tutti i tributi di diritto pubblico sono a carico del/della partecipante al programma. Ciascuna delle parti deve sostenere le proprie spese derivanti da o in relazione alla preparazione, alle negoziazioni e all'esecuzione del contratto.

5. Varie

5.1 Forma scritta, integrazioni e modifiche

Il presente contratto disciplina in modo definitivo i diritti e gli obblighi delle parti relativi all'oggetto del contratto. Qualsiasi modifica o integrazione al contratto richiede la forma scritta del contratto. Al posto della forma scritta sarà possibile utilizzare anche una firma elettronica specificata da EZS. Da parte di EZS sono consentite anche firme facsimile.

5.2 Nessuna decadenza

Se una delle parti, in un caso specifico, rinuncia ad esercitare un diritto contrattuale, questo non va considerato come una rinuncia generale all'esercizio di quel diritto o di qualsiasi altro diritto. Nullité partielle

5.3 Nullità parziale

La nullità di una o più disposizioni del contratto non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Le disposizioni nulle vengono sostituite dalle nuove disposizioni, e sono più affini allo scopo economico delle disposizioni nulle, secondo l'intenzione iniziale delle parti.

6. Diritto applicabile e risoluzione delle controversie

6.1 Diritto applicabile

Il presente contratto è disciplinato esclusivamente dal diritto materiale svizzero.

6.2 Risoluzione delle controversie

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte esclusivamente dal Tribunale commerciale del Canton Zurigo o, a scelta delle parti, dai tribunali ordinari della città di Basilea.